

## pirezione centrale cultura e sport

Servizio attività culturali

cultura@certregione.fvg.lt attivitacultura@regione.fvg.it tel+39.040.377.3445 tel+39.040.377.3416 I - 34.132 Trieste, via Milano.19

Spettabile Associazione Judrio Trasmessa a mezzo PEC

Oggetto: LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c), - Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali locali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica o scientifica, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1673 del 30 ottobre 2023. Invio decreto di assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo.

Si trasmette, in allegato, copia digitale del decreto n.43389/GRFVG del 13/09/2024, con il quale si è provveduto ad impegnare la spesa e liquidare, in forma anticipata, l'incentivo concesso per la realizzazione del progetto "FluxJudri 2024"

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera h) dell'Avviso, su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, va apposto il logo della Regione (le istruzioni sono consultabili accedendo al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/logotipo/), nonché il marchio collettivo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA" (le istruzioni sono consultabili accedendo al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA27/).

Si ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 25 dell'Avviso, le variazioni al progetto devono essere preventivamente comunicate via pec al Servizio;
- ai sensi dell'articolo 20 dell'Avviso, la rendicontazione deve essere presentata entro il termine perentorio del giorno 31 marzo 2025. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui sopra.

Si comunica infine che l'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) ha novellato l'articolo 1, commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disponendo che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le associazioni, le onlus e le fondazioni debbano provvedere alla pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o analoghi portali digitali o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, delle informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria pari o superiore a euro 10.000,00, ricevuti da pubbliche amministrazioni nell'esercizio precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta, a partire dal 1 gennaio 2020, la sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro e la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. In caso di mancato pagamento della sanzione e reiterato inadempimento dell'obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio alle amministrazioni eroganti.

Analogo obbligo incombe sui soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile e sui soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, i quali potranno adempiere agli oneri di pubblicazione anche sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile pubblicano le informazioni sopra ricordate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato.

Distinti saluti.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa. dott.ssa Francesca Gelsomini (sottoscritto digitalmente)